



COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 Reg. Delibere in data **29/04/2014**

Oggetto: ASSENSO ALL'USCITA DA PIAVE SERVIZI SCRL DEI N. 11 COMUNI SOCI APPARTENENTI ALLA ZONA TERRITORIALE DI OPERATIVITA' DELLA SOCIETA' A.S.I. SPA MEDIANTE RECESSO CONSENSUALE DALLA COMPAGINE SOCIALE E DAI RELATIVI ATTI REGOLANTI IL RAPPORTO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL'OMONIMO GRUPPO CONTRATTUALE AFFIDATARIO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. MODIFICHE AL PATTO PARASOCIALE TRA I COMUNI SOCI DI PIAVE SERVIZI SCRL E AL CONTRATTO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. MODIFICHE ALLO STATUTO DI PIAVE SERVIZI SCRL. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

L'anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di Aprile alle ore 21:00 c/o la Sede Municipale e per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:

Nome	Carica	Presente	Assente
ZANCHETTA ROBERTO	Presidente	X	
BONATO PIO	Consigliere	X	
DE BIANCHI LUCIANO	Consigliere	X	
DE FAVERI LUIGI	Consigliere	X	
RORATO CLAUDIO	Consigliere	X	
PARO MARIA	Consigliere	X	
MORICI DINO	Consigliere	X	
NARDO SIMONE	Consigliere	X	
NARDI GIULIA	Consigliere	X	
CAMPAGNARO ANDREA	Consigliere		X
ZAMUNER LUCA	Consigliere		X
SCAPOLAN MASSIMO	Consigliere	X	
LORENZON MIRCO	Consigliere	X	
ROMA PAOLA	Consigliere	X	
LORENZON SERGIO	Consigliere	X	
BOER SILVANA	Consigliere	X	
FAVARO STEFANO	Consigliere	X	

Presenti n. 15 Assenti n. 2

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgv. 267/00)

N. Reg. _____

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio in data odierna ove viene esposta per 15 giorni consecutivi e contestualmente viene trasmessa ai Capigruppo consiliari.

Addi, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PARISI VINCENZO

Partecipa alla seduta il Dott. PARISI VINCENZO
Segretario comunale.

Il Dott. ZANCHETTA ROBERTO ,nella sua qualità di
Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara
aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i
Consiglieri:

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto
sopraindicato

OGGETTO: ASSENSO ALL'USCITA DA PIAVE SERVIZI SCRL DEI N. 11 COMUNI SOCI APPARTENENTI ALLA ZONA TERRITORIALE DI OPERATIVITA' DELLA SOCIETA' A.S.I. SPA MEDIANTE RECESSO CONSENSUALE DALLA COMPAGINE SOCIALE E DAI RELATIVI ATTI REGOLANTI IL RAPPORTO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL'OMONIMO GRUPPO CONTRATTUALE AFFIDATARIO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. MODIFICHE AL PATTO PARASOCIALE TRA I COMUNI SOCI DI PIAVE SERVIZI SCRL E AL CONTRATTO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. MODIFICHE ALLO STATUTO DI PIAVE SERVIZI SCRL. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all'oggetto, ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall' art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 nelle seguenti risultanze

- ❑ **Parere FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

Lì, 23/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GEOM. CELLA MAURIZIO

- ❑ **Parere FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

Lì, 23/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA

Il Presidente pone in trattazione l'argomento in oggetto e relaziona in merito, evidenziando che l'argomento riguarda l'uscita di n. 11 Comuni da Piave Servizi che vanno a confluire nell'ATO Laguna di Venezia, cosicchè tutti i Comuni devono prendere atto del nuovo assetto societario.

Ricorda che, con deliberazione di Giunta Regionale n. 856 del 04.06.2013, la Regione Veneto ha approvato la proposta di variazione della perimetrazione degli A.T.O. del Servizio Idrico Integrato "Laguna di Venezia" e "Veneto Orientale", pervenuta dai n. 11 Comuni soci della società A.S.I. S.p.A. facente parte del gruppo contrattuale Piave Servizi. L'approvazione della proposta formulata da tali Comuni è stata disposta in coerenza con il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare Regionale ed in attuazione di quanto disposto in materia dalla Legge Regionale n. 17/2012. In particolare, con la suddetta deliberazione di Giunta Regionale, oltre all'approvazione della variazione della delimitazione territoriale dei due A.T.O., viene anche:

1. disposto "il trasferimento dei Comuni di cui al successivo punto 2 dall'A.T.O. "Veneto Orientale" all'A.T.O. "Laguna di Venezia";
2. modificato di conseguenza l'elenco dei Comuni relativi ai due A.T.O. interessati.

Con successiva deliberazione del 20.09.2013 del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" si è preso atto del trasferimento dei Comuni di Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave dall'A.T.O. "Veneto Orientale" all'A.T.O. "Laguna di Venezia". Si è preso altresì atto, con la medesima deliberazione, della deliberazione assunta il 26.07.2013 dall'Assemblea del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" che ha condizionato il perfezionamento della suddetta modifica dei confini del proprio A.T.O., con l'ingresso degli undici Comuni richiamati, all'approvazione della Convenzione del Consiglio di Bacino nei rispettivi consigli comunali degli undici Comuni in questione. I suddetti Comuni hanno provveduto ad approvare detta Convenzione e a sottoscriverla in data 27.02.2014. Ugualmente, la deliberazione del Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" sopra richiamata, esplica i propri effetti operativi contestualmente al verificarsi della condizione posta dal Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia".

Quindi, la modifica intervenuta, riguarda, da un lato, la stessa A.A.T.O. (ora Consiglio di Bacino) "Veneto Orientale" affidante il Servizio Idrico Integrato e, dall'altro lato, il gestore affidatario Piave Servizi S.c.r.l. e le società operative facenti parte del gruppo contrattuale Piave Servizi, e rende conseguente e necessaria la modifica degli attuali assetti societari di Piave Servizi S.c.r.l. e la configurazione del gruppo contrattuale e dei relativi atti e patti correlati al fine di assicurare la prosecuzione dell'affidamento del servizio al gruppo contrattuale suddetto secondo le regole nazionali e comunitarie dell'affidamento "in house providing".

Per quanto riguarda, in particolare, gli effetti su Piave Servizi S.c.r.l., il recesso dei suddetti n. 11 Comuni soci appartenenti alla zona territoriale di operatività della società A.S.I. S.p.A. dalla compagine sociale della stessa Piave Servizi S.c.r.l., conseguente alle deliberazioni regionali e di bacino sopra richiamate, è consentito (ai sensi dell'art. 11 dello statuto di Piave Servizi S.c.r.l.) "per concorde volontà dei soci" e cioè, nella versione dello statuto attualmente vigente, all'unanimità dei soci di Piave Servizi S.c.r.l.

Peraltro, a seguito dei suddetti provvedimenti regionali e di bacino, il consenso a tale recesso, da parte degli altri Comuni soci di Piave Servizi S.c.r.l. tra i quali il nostro, risulta essere un atto dovuto, così come le conseguenti modifiche statutarie di Piave Servizi S.c.r.l. ed il recesso degli 11 Comuni soci di A.S.I. S.p.A. anche dai relativi atti collegati, compreso il correlato patto parasociale tra i Comuni soci di Piave Servizi S.c.r.l., già funzionali all'esercizio della direzione e

coordinamento di Piave Servizi S.c.r.l. nei confronti di A.S.I. S.p.A., specificamente regolata dal relativo contratto di direzione e coordinamento. Tali patti e contratti devono ora necessariamente essere riformulati (sia il patto parasociale, sia il contratto di direzione e coordinamento) per regolare i rapporti tra i soli Comuni che, dopo il recesso suddetto, rimangono soci di Piave Servizi S.c.r.l., tra i quali il nostro, e dopo il recesso della società operativa A.S.I. S.p.A. dal gruppo contrattuale, per regolare l'esercizio della direzione e coordinamento di Piave Servizi S.c.r.l. nei riguardi delle sole due società operative rimanenti S.I.S.P. S.r.l. e SILE PIAVE S.p.A..

Nell'attuale versione dello statuto di Piave Servizi S.c.r.l., il recesso dei Comuni soci di A.S.I. S.p.A. da Piave Servizi S.c.r.l. comporta "l'accrescimento proporzionale della quota a quella degli altri soci ai sensi dell'art. 2609 codice civile" (ai sensi del citato art. 11 dello statuto di Piave Servizi S.c.r.l.), mentre il rimborso delle quote a favore dei Comuni recedenti viene eseguito ai sensi dell'art. 2473 del codice civile (cfr. art. 9 dello statuto di Piave Servizi S.c.r.l.) e cioè sulla base del valore corrente del patrimonio netto sociale (in base al bilancio 2012 – ultimo bilancio approvato - il patrimonio netto di Piave Servizi S.c.r.l. coincide con il capitale sociale nominale, essendo essa una società consortile). Le due previsioni statutarie citate si possono tra loro coordinare, quindi, provvedendo al rimborso, da parte di Piave Servizi S.c.r.l., del capitale sociale nominale ai Comuni recedenti mediante riduzione del capitale sociale, con conseguente accrescimento delle quote di partecipazione dei Comuni soci superstiti sul capitale sociale residuo. In particolare, a seguito di tale recesso, la quota % di partecipazione del nostro Comune nel capitale sociale di Piave Servizi S.c.r.l. passa da 0,9990% a 1,6650%.

Uguualmente, per il recesso degli 11 Comuni recedenti da Piave Servizi S.c.r.l. dal correlato patto parasociale esistente in Piave Servizi S.c.r.l., nonché per il recesso della stessa A.S.I. S.p.A. dal contratto di direzione e coordinamento, è necessario il consenso comune di tutti i soggetti interessati, compreso quello del nostro Comune.

In sintesi, sarà necessario procedere secondo le seguenti fasi:

- deliberazione del consiglio comunale dei Comuni soci di A.S.I. S.p.A. per la loro uscita dalla compagine sociale di Piave Servizi S.c.r.l. e dai relativi atti correlati, mediante recesso (queste deliberazioni sono già intervenute, come risulta dalla comunicazione prot. 4295 pervenuta il 12.03.2014 a Piave Servizi S.c.r.l. da parte di A.S.I. S.p.A. per conto dei Comuni soci della stessa ed in cui si precisa altresì che in data 27.02.2014 i Comuni soci di A.S.I. S.p.A. hanno sottoscritto la convenzione con il Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" e che in data 25.03.2014 è stata convocata l'Assemblea di tale Consiglio di Bacino per deliberare l'affidamento diretto del servizio ad A.S.I. S.p.A.);
- notifica formale del recesso da parte dei Comuni soci di A.S.I. S.p.A. a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata a Piave Servizi S.c.r.l., motivata in relazione alle modifiche intervenute a seguito del trasferimento di A.T.O. (la suddetta comunicazione del 12.03.2014 di A.S.I. S.p.A. precisa che tale notifica avverrà dopo la deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" del 25.03.2014 e comunque entro il 31.03.2014);
- notifica formale da parte dei Comuni soci di A.S.I. S.p.A. e da parte della stessa A.S.I. S.p.A. del recesso rispettivamente dal patto parasociale tra i Comuni soci di Piave Servizi S.c.r.l. e dal contratto di direzione e coordinamento, tutti funzionali all'esercizio della direzione e coordinamento da parte di Piave Servizi S.c.r.l. (la suddetta comunicazione del 12.03.2014 di A.S.I. S.p.A. precisa che tale notifica avverrà dopo la deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" del 25.03.2014 e comunque entro il 31.03.2014);
- deliberazione del consiglio comunale per l'approvazione, da parte dei Comuni soci di Piave Servizi S.c.r.l. appartenenti alla zona territoriale di operatività della società S.I.S.P. S.r.l. e della società Sile Piave S.p.A., del recesso dei n. 11 Comuni soci di Piave Servizi S.c.r.l. appartenenti alla zona territoriale di operatività della società A.S.I. S.p.A., di tutte le modifiche inerenti e conseguenti di cui al punto precedente, di rinuncia all'acquisto diretto delle quote sociali dei predetti n. 11 Comuni soci appartenenti alla zona territoriale di operatività della società A.S.I. S.p.A. e di adesione espressa alla procedura di riduzione del capitale sociale di Piave Servizi S.c.r.l. con

accrescimento pro quota della % di partecipazione dei n. 39 Comuni soci superstiti, con relative adozioni (è la deliberazione oggi in discussione);

- deliberazione assembleare notarile di Piave Servizi S.c.r.l. di riduzione proporzionale del proprio capitale sociale, con restituzione al valore nominale delle quote di partecipazione ai n. 11 Comuni soci recedenti ed accrescimento proporzionale delle quote % di partecipazione dei restanti n. 39 Comuni soci, con contestuale adozione del nuovo testo statutario con le modifiche conseguenti al recesso e sottoscrizione del nuovo testo del patto parasociale e del contratto di direzione e coordinamento tra i Comuni soci restanti, Piave Servizi S.c.r.l. e le società operative superstiti Sile Piave S.p.A. e S.I.S.P. S.r.l..

In particolare, il vigente patto parasociale tra i Comuni soci di Piave Servizi S.c.r.l. subisce conseguenti modifiche, evidenziate in grassetto colore rosso nel testo allegato al presente verbale, tanto alle premesse quanto agli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, sia per effetto del recesso sopra descritto, sia per adeguamenti normativi e per esigenze di coordinamento con le modifiche proposte allo statuto sociale di Piave Servizi S.c.r.l. di cui di seguito si tratta. Particolare attenzione va posta alla modificazione introdotta agli artt. 3 e 4 del patto parasociale, concernente i criteri di nomina del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo di Piave Servizi S.c.r.l.. Infatti, a seguito del recesso sopra descritto, modificandosi la proporzione tra le compagini sociali di Piave Servizi S.c.r.l., nella misura di due terzi del capitale sociale per i Comuni soci appartenenti alla zona territoriale di operatività della società S.I.S.P. S.r.l. e di un terzo del capitale sociale per i Comuni soci appartenenti alla zona territoriale di operatività della società Sile Piave S.p.A., anche i componenti del consiglio di amministrazione saranno riferibili per due componenti su tre ai Comuni soci appartenenti alla zona territoriale di operatività della società S.I.S.P. S.r.l. e per un componente su tre ai Comuni soci appartenenti alla zona territoriale di operatività della società Sile Piave S.p.A.. Per l'organo di controllo, composto anch'esso da tre componenti effettivi, le proporzioni si invertono (i componenti del collegio sindacale saranno riferibili per un componente su tre ai Comuni soci appartenenti alla zona territoriale di operatività della società S.I.S.P. S.r.l. e per due componenti su tre ai Comuni soci appartenenti alla zona territoriale di operatività della società Sile Piave S.p.A.), al fine di assicurare adeguato equilibrio tra organo di amministrazione ed organo di controllo sull'operato degli amministratori.

Anche il vigente contratto di direzione e coordinamento tra Piave Servizi S.c.r.l., S.I.S.P. S.r.l. e SILE PIAVE S.c.r.l. subisce conseguenti modifiche, evidenziate in grassetto colore rosso nel testo allegato al presente verbale, agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11, sia per effetto del recesso sopra descritto, sia per adeguamenti normativi e per esigenze di coordinamento con le modifiche proposte allo statuto sociale di Piave Servizi S.c.r.l. di cui di seguito si tratta e con le modifiche al patto parasociale di cui sopra si è detto.

Infine, precisa che, come già sopra richiamato, il perfezionamento del recesso sopra descritto implica la conseguente modificazione dello statuto sociale di Piave Servizi S.c.r.l..

Precisa altresì che negli anni 2006 e 2010 il vigente statuto sociale di Piave Servizi S.c.r.l. è stato modificato per adeguamenti a nuove disposizioni di legge in materia societaria e per mantenere i requisiti per l'affidamento in house del Servizio Idrico Integrato.

Peraltro, il suddetto recesso degli 11 Comuni soci di A.S.I. S.p.A. da Piave Servizi S.c.r.l. e dal relativo patto parasociale e della stessa società A.S.I. S.p.A. dal contratto di direzione e coordinamento, oltre che l'incessante produzione normativa e giurisprudenziale in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica e le intervenute modifiche del diritto societario, impongono ora, come atto dovuto, di effettuare una ulteriore revisione complessiva dello statuto societario di PIAVE SERVIZI S.c.r.l.. Tra le modifiche proposte, per i motivi sopra menzionati, è compresa la trasformazione della forma societaria da società consortile a responsabilità limitata ad ordinaria società a responsabilità limitata. Non ha più ragion d'essere, inoltre, il mantenimento della sede legale della società a San Donà di Piave (VE) che viene, conseguentemente, trasferita a Codognè (TV). In estrema sintesi, le modifiche statutarie proposte si possono raggruppare nei seguenti ambiti:

- modifiche conseguenti il suddetto recesso degli 11 Comuni soci appartenenti alla zona territoriale di operatività della società A.S.I. S.p.A. da Piave Servizi S.c.r.l. e dal relativo patto parasociale e della stessa società A.S.I. S.p.A. dal contratto di direzione e coordinamento (sono queste le modifiche proposte agli artt. 2, 4 e 7 del vigente statuto societario);
 - modifiche riguardanti la trasformazione della forma societaria da società consortile a responsabilità limitata a società a responsabilità limitata, con il conseguente venir meno della finalità mutualistica consortile e la soppressione della dicitura “consortile” ovunque essa ricorra (sono queste le modifiche proposte agli artt. 1, 2, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 15 (soppressione integrale), 16 (soppressione integrale), 17, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 35 e 36 del vigente statuto societario);
 - modifiche conseguenti a mutati riferimenti normativi riguardanti la disciplina dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato ed alla mutata disciplina di alcuni istituti giuridici in materia di libro soci, criteri di selezione e di nomina degli amministratori e di determinazione dei compensi agli stessi (sono queste le modifiche proposte agli artt. 1, 3, 4, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 34 e 36 del vigente statuto societario);
 - modifiche in materia di organo di controllo per l'esercizio dei controlli di legalità e per la revisione legale dei conti (sono queste le modifiche proposte all'art. 29 del vigente statuto sociale e alle correlate disposizioni statutarie di cui agli artt. 8, 17, 18, 19 e 25 del vigente statuto societario).
- Di particolare rilevanza, su tutte, le modifiche apportate all'art. 4 dello statuto in materia di oggetto sociale che, di seguito, si riporta nella nuova formulazione (con evidenziazione in nero grassetto delle modifiche apportate) per maggior completezza di informazione:

“ART. 4 – OGGETTO

1. La Società ~~Consortile ha scopo consortile e mutualistico, ai sensi di legge e~~ si prefigge lo svolgimento delle attività e dei servizi specificati nei commi successivi del presente articolo, ~~al fine di realizzare l'interesse della Società e quello dei soci consorziati.~~
2. L'attività della Società **Consortile**, nel rispetto dello scopo sociale e delle vigenti disposizioni di legge, potrà essere svolta nei confronti dei **soci**; non potrà essere svolta nei confronti di terzi se non in misura quantitativamente irrisoria e qualitativamente irrilevante sulle strategie aziendali.
3. La Società **Consortile** ha per oggetto:
 - a) **l'esercizio del Servizio Idrico Integrato secondo quanto previsto dalle competenti Autorità e dagli enti affidanti in attuazione del D. Lgs. n° 152/2006, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni nonché della normativa regionale in materia;**
 - b) la istituzione di una organizzazione comune che preveda l'esercizio delle seguenti attività e servizi:
 - attività di direzione e coordinamento unitario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2497-septies del codice civile, del Gruppo contrattuale di società i cui soci sono enti locali titolari del Servizio Idrico Integrato e facenti parte ~~dell'Ambito Territoriale Ottimale «Veneto Orientale», zona territoriale della Sinistra Piave dell'Ambito Territoriale Ottimale «Veneto Orientale»~~ e più precisamente delle società:
 - «PIAVE SERVIZI S.c.r.l.», con sede in ~~San Donà di Piave (VE), via N. Sauro n. 21 Codognè (TV), via F. Petrarca n. 3~~, capitale sociale euro **18.000,00**= interamente versato, codice fiscale, **p.iva** e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia: 03475190272, quale soggetto capo gruppo;
 - «AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SILE PIAVE S.p.A.», con sede a Roncade (TV), via T. Vecellio n. 8, capitale sociale euro **2.000.000,00**= interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso: 00282170265, quale società operativa del Gruppo;
 - «SERVIZI IDRICI SINISTRA PIAVE S.r.l.», con sede a Codognè (TV), via F. Petrarca . 3, capitale sociale euro 4.116.230,00.= interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al

Registro delle Imprese di Treviso: 02136980261, quale società operativa del Gruppo.

L'attività di direzione e coordinamento sarà finalizzata al rispetto dei requisiti richiesti **dalla normativa comunitaria richiamata dall'art. 34, comma 20, del D.L. n° 179/2012 convertito con legge n. 221/2012 dall'art. 113, comma 5, lettera c) del d. l.vo n. 267/2000** in materia di affidamento diretto «in house» del Servizio Idrico Integrato nel territorio **dell'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"** e sarà svolta nell'interesse esclusivo degli enti locali **dell'ambito anzidetto** titolari del Servizio Idrico Integrato, secondo principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società del Gruppo sopra indicate, evitando pregiudizio alla redditività e al valore della partecipazione degli enti locali soci della società capo gruppo e delle singole società operative del Gruppo, nonché nei confronti dei creditori sociali per lesione cagionata all'integrità del patrimonio delle società operative del Gruppo;

- gestione unitaria, nell'interesse del Gruppo contrattuale anzidetto, dell'organizzazione operativa dei servizi inerenti il ciclo integrato delle acque come individuati dalla legislazione vigente in materia;
- 1. gestione unitaria mediante l'esercizio, nell'interesse del Gruppo contrattuale anzidetto, di funzioni aziendali potenzialmente comuni alle società del Gruppo stesso, quali, **a titolo esemplificativo e non esaustivo**:

- a) lo studio e la definizione delle problematiche di ulteriore integrazione aziendale delle società operative del Gruppo e della società capo gruppo;

- b) lo studio e la definizione delle modalità di completamento delle procedure di conferimento o concessione delle reti e dotazioni patrimoniali da parte degli enti interessati da tali processi;

- c) la progressiva omogeneizzazione delle condizioni di prestazione del servizio nei confronti degli enti locali titolari del servizio medesimo;

- d) le funzioni aziendali dalla cui gestione comune sono conseguibili economie di scala e miglioramenti in termini di efficacia, efficienza ed economicità quali, a titolo meramente esemplificativo, le funzioni amministrativa, contabile e finanziaria, la gestione comune del personale, le funzioni relative agli uffici **gare**, tecnici e di progettazione e di programmazione della gestione delle reti e delle dotazioni patrimoniali, la funzione relativa agli acquisti e approvvigionamenti e la funzione commerciale delle società operative del Gruppo;

- 2. altri servizi connessi alla gestione del Servizio Idrico Integrato; realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nel settore dei servizi di cui sopra; gestione di impianti anche a tecnologia avanzata, necessari all'attuazione di quanto previsto nei precedenti punti; espletamento di servizi tecnici, di controllo e sviluppo tecnologico dei processi, amministrativi, contabili, di elaborazione dati, di gestione e riscossione delle tariffe e dei canoni inerenti le attività di interesse pubblico locale in genere».

4. La Società **Consortile** potrà inoltre:

- 3. assumere direttamente o indirettamente interessenze, partecipazioni in altri Enti, Società, Imprese, al fine **esclusivo** di migliorare la gestione dei servizi diretti all'utenza in genere, nei limiti dell'art. 2361 c.c. **e della legislazione speciale in materia di Servizio Idrico Integrato**; effettuare:

- a) altre attività specificatamente dirette a favorire l'espletamento dei servizi indicati, complementari od affini a quelli innanzi menzionati;

- b) tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, **finanziarie**, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere, ~~**ed assumere solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altre Società, ed Enti Pubblici/privati/economici**~~; le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate solo in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai sensi di legge;

- 4. **curare** rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, la Regione, gli altri Enti Pubblici territoriali (Provincia, Comuni, Consorzi) ed economici, le Università, Enti Pubblici e privati in

genere e società commerciali, eventualmente stipulando con essi convenzioni ed accordi di programma.

5. Restano comunque espressamente e tassativamente escluse, sia in ordine all'oggetto sociale, che all'aspetto più propriamente strumentale ad esso, le attività il cui esercizio sia vietato alle Società a responsabilità limitata.”.

Al fine di una migliore comprensione delle modificazioni statutarie proposte, si allega al presente verbale uno schema di raffronto tra il vigente testo statutario e quello risultante con le modificazioni in questione.

Il Sindaco, al termine della propria esposizione, invita, quindi, il Consiglio Comunale a deliberare in merito a quanto segue:

1. dare l'assenso del Comune di Ponte di Piave al recesso dei Comuni di Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave, titolari di quote societarie pari a complessivi euro 12.000,00.= nominali, da Piave Servizi S.c.r.l., conseguente alle deliberazioni regionali e di bacino sopra richiamate in premessa, come consentito dallo statuto sociale di Piave Servizi S.c.r.l. (art. 11) “per concorde volontà dei soci”. Nell'attuale versione dello statuto, il recesso dei suddetti n. 11 Comuni soci comporterà “l'accrescimento proporzionale della quota a quella degli altri soci ai sensi dell'art. 2609 codice civile” (art. 11), mentre il rimborso verrà eseguito ai sensi dell'art. 2473 del codice civile (art. 9) e cioè sulla base del valore corrente del patrimonio netto sociale (in base al bilancio 2012 – ultimo bilancio approvato - il patrimonio netto di Piave Servizi S.c.r.l. coincide con il capitale sociale nominale, essendo essa società consortile). Il rimborso del capitale sociale nominale di complessivi euro 12.000,00.= conseguente al recesso avrà luogo mediante riduzione del capitale sociale e rimborso ai Comuni di Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave della loro quota nominale di partecipazione da parte della stessa Piave Servizi S.c.r.l., con conseguente accrescimento delle quote % di partecipazione degli altri Comuni soci superstiti di Piave Servizi S.c.r.l. sul capitale sociale residuo di euro 18.000,00.= nominali. In particolare, a seguito di tale recesso, la quota % di partecipazione del nostro Comune nel capitale sociale di Piave Servizi S.c.r.l. passa da 0,9990% a 1,6650%. Ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale di Piave Servizi S.c.r.l., il rimborso della quota sociale di partecipazione sarà eseguito da Piave Servizi S.c.r.l. con le modalità e nei limiti di cui all'art. 2473 del codice civile e cioè entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso;

2. dare l'assenso del Comune di Ponte di Piave al recesso dei Comuni di Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave, in conseguenza di quanto esposto al precedente punto 1, dal patto parasociale tra i Comuni soci di Piave Servizi S.c.r.l. sottoscritto in data 14.12.2006, come modificato in data 17.11.2007;

3. autorizzare PIAVE SERVIZI S.c.r.l. e S.I.S.P. S.r.l. a dare il loro assenso al recesso di A.S.I. S.p.A. dal contratto di direzione e coordinamento sottoscritto in data 18.01.2007, motivato in relazione alle modifiche intervenute a seguito del trasferimento dei Comuni soci di A.S.I. S.p.A. dall'A.T.O. “Veneto Orientale” all'A.T.O. “Laguna di Venezia”;

4. subordinare l'efficacia di quanto deliberato ai precedenti punti 1, 2 e 3 al ricevimento della formale comunicazione del recesso societario e dal patto parasociale dei Comuni di Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave, da parte della società Piave Servizi S.c.r.l. e da parte dei restanti Comuni soci di essa, per i provvedimenti inerenti e conseguenti, nonché al ricevimento della formale comunicazione del recesso di A.S.I. S.p.A., da parte di Piave Servizi S.c.r.l. e delle altre società operative S.I.S.P. S.r.l. e Sile Piave S.p.A., dal contratto di direzione e coordinamento per i provvedimenti inerenti e conseguenti;

5. approvare il testo integrale dello statuto sociale di Piave Servizi S.c.r.l. modificato come da documento allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale, evidenziante in

carattere grassetto il testo a fronte con le modifiche apportate;

6. approvare il testo integrale del “patto parasociale tra i soci della società Piave Servizi S.r.l.” modificato come da documento allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale, evidenziante in carattere grassetto le modifiche apportate ed, in particolare, la modifica riguardante gli artt. 3 e 4 recanti i criteri di nomina del consiglio di amministrazione e dell’organo di controllo di Piave Servizi S.c.r.l.;

7. approvare il testo integrale del “contratto di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 septies del codice civile” tra Piave Servizi S.c.r.l., S.I.S.P. S.r.l. e SILE PIAVE S.p.A. modificato come da documento allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale, evidenziante in carattere grassetto le modifiche apportate;

8. approvare l’attribuzione dei necessari poteri al Sindaco pro-tempore, per l’espletamento degli adempimenti necessari e di tutti gli atti inerenti e conseguenti per dare integrale esecuzione alla presente deliberazione.

Ciò premesso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita, sul punto all’ordine del giorno, la relazione del Sindaco;

Visti i pareri resi ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, riportati nelle premesse della presente deliberazione;

Con votazione unanime espressa peralzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. di dare l’assenso del Comune di Ponte di Piave al recesso dei Comuni di Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave, titolari di quote societarie pari a complessivi euro 12.000,00.= nominali, da Piave Servizi S.c.r.l., conseguente alle deliberazioni regionali e di bacino sopra richiamate in premessa, come consentito dallo statuto sociale di Piave Servizi S.c.r.l. (art. 11) “per concorde volontà dei soci”. Nell’attuale versione dello statuto, il recesso dei suddetti n. 11 Comuni soci comporterà “l’accrescimento proporzionale della quota a quella degli altri soci ai sensi dell’art. 2609 codice civile” (art. 11), mentre il rimborso verrà eseguito ai sensi dell’art. 2473 del codice civile (art. 9) e cioè sulla base del valore corrente del patrimonio netto sociale (in base al bilancio 2012 – ultimo bilancio approvato - il patrimonio netto di Piave Servizi S.c.r.l. coincide con il capitale sociale nominale, essendo essa società consortile). Il rimborso del capitale sociale nominale di complessivi euro 12.000,00.= conseguente al recesso avrà luogo mediante riduzione del capitale sociale e rimborso ai Comuni di Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave della loro quota nominale di partecipazione da parte della stessa Piave Servizi S.c.r.l., con conseguente accrescimento delle quote % di partecipazione degli altri Comuni soci superstiti di Piave Servizi S.c.r.l. sul capitale sociale residuo di euro 18.000,00.= nominali. In particolare, a seguito di tale recesso, la quota % di partecipazione del nostro Comune nel capitale sociale di Piave Servizi S.c.r.l. passa da 0,9990% a 1,6650%. Ai sensi dell’art. 9 dello statuto sociale di Piave Servizi S.c.r.l., il rimborso della quota sociale di partecipazione sarà eseguito da Piave Servizi S.c.r.l. con le modalità e nei limiti di cui all’art. 2473 del codice civile e cioè entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso;

2. di dare l’assenso del Comune di Ponte di Piave al recesso dei Comuni di Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave, in conseguenza di quanto esposto al precedente punto 1, dal patto

parasociale tra i Comuni soci di Piave Servizi S.c.r.l. sottoscritto in data 14.12.2006, come modificato in data 17.11.2007;

3. di autorizzare PIAVE SERVIZI S.c.r.l. e S.I.S.P. S.r.l. a dare il loro assenso al recesso di A.S.I. S.p.A. dal contratto di direzione e coordinamento sottoscritto in data 18.01.2007, motivato in relazione alle modifiche intervenute a seguito del trasferimento dei Comuni soci di A.S.I. S.p.A. dall'A.T.O. "Veneto Orientale" all'A.T.O. "Laguna di Venezia";

4. subordinare l'efficacia di quanto deliberato ai precedenti punti 1, 2 e 3 al ricevimento della formale comunicazione del recesso societario e dal patto parasociale dei Comuni di Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave, da parte della società Piave Servizi S.c.r.l. e da parte dei restanti Comuni soci di essa, per i provvedimenti inerenti e conseguenti, nonché al ricevimento della formale comunicazione del recesso di A.S.I. S.p.A., da parte di Piave Servizi S.c.r.l. e delle altre società operative S.I.S.P. S.r.l. e Sile Piave S.p.A., dal contratto di direzione e coordinamento per i provvedimenti inerenti e conseguenti;

5. di approvare il testo integrale dello statuto sociale di Piave Servizi S.c.r.l. modificato come da documento allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale, evidenziate in carattere grassetto il testo a fronte con le modifiche apportate;

6. di approvare il testo integrale del "patto parasociale tra i soci della società Piave Servizi S.r.l." modificato come da documento allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale, evidenziate in carattere grassetto le modifiche apportate ed, in particolare, la modifica riguardante gli artt. 3 e 4 recanti i criteri di nomina del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo di Piave Servizi S.c.r.l.;

7. di approvare il testo integrale del "contratto di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 septies del codice civile" tra Piave Servizi S.c.r.l., S.I.S.P. S.r.l. e SILE PIAVE S.p.A. modificato come da documento allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale, evidenziate in carattere grassetto le modifiche apportate;

8. di approvare l'attribuzione dei necessari poteri al Sindaco pro-tempore, per l'espletamento degli adempimenti necessari e di tutti gli atti inerenti e conseguenti per dare integrale esecuzione alla presente deliberazione.

Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to DOTT. ZANCHETTA ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PARISI VINCENZO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2002, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune,

è divenuta ESECUTIVA il

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PARISI VINCENZO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO
